



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 26/03/2021 da **PISTOCCHI ELEONORA** (c.f. PSTLNR83P60D458V), nata a Faenza il 20/09/1983 e residente in Forlì, Via Carpenella n. 7, rappresentata e difesa elettivamente dall'Avv. Sara Guerrini (c.f. GRRSRA77P60D704Z) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Forlì, Corso della Repubblica n. 19, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente piano del consumatore;
- preso atto del contestuale deposito della documentazione prevista e della relazione particolareggiata dell'O.C.C. ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 a firma del gestore nominato dott.ssa Alessandra Ortali;
- esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di emettere il decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 nel testo in vigore dopo le modifiche introdotte dalla l. 176/2020, ed effettuare un preliminare vaglio di meritevolezza, inteso come assenza di atti in frode ai creditori, e di fattibilità giuridica della



proposta.

In merito alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, si osserva che la ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore (trattandosi di lavoratrice dipendente, che non ha mai esercitato impresa commerciale) e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali.

Non risulta inoltre che la Pistocchi abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già fruito di una precedente esdebitazione.

Non è dubitabile che la ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile.

L' indebitamento complessivo della Pistocchi ammonta a € 69.333,02, dei quali € 34.543,20 quale debito assistito da privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. nei confronti del proprio ex legale, avv. Carlo Zauli per compensi professionali, € 16.088,80 quale debito assistito da privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. nei confronti del legale dell'ex marito, avv. Gian Ettore Gassani, dichiaratosi antistatario in forza di condanna alle spese e € 18.701,03 quale debito chirografario nei confronti dell'ex marito Fabrizio Andreucci. Nella esposizione debitoria non complessiva non è stato invece conteggiato il credito residuo della banca mutuataria Banco BPM, pari a € 136.470,60 in solido con l'ex marito, atteso che dopo la vendita in sede giudiziale a seguito di pignoramento immobiliare e la parziale soddisfazione del credito ipotecario, la banca ha girato a perdita il residuo credito degradato al chirografario ed ha espressamente dichiarato al gestore OCC, in risposta a specifica richiesta del 26/10/2020, di non vantare altri crediti da inserire nel proponendo piano del consumatore.

A fronte di tale indebitamento, la Pistocchi non è titolare di alcun bene mobile e immobile e dispone del solo reddito da stipendio che, dal 2018, a seguito di assunzione con contratto a tempo indeterminato presso Gesco Soc. Coop. Agr. Ammonta a ca. € 2.200 netti mensili (il



reddito annuo lordo dichiarato risulta pari a € 22.087 nel 2017, a € 24.640 nel 2018 e a € 28.045 nel 2020), con il quale tuttavia deve provvedere anche alle spese di ordinario mantenimento.

La documentazione prodotta risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della debitrice istante, contenendo l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dell'assenza di beni in proprietà (l'auto in uso è stata acquistata dal padre con finanziamento a suo nome), delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni e delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia, attualmente costituita dalla sola ricorrente e dai genitori conviventi (la madre è titolare id un reddito di € 1.180 mensili mentre il padre di appena € 250 mensili).

Anche il giudizio di meritevolezza - tenendo conto della nuova previsione di inammissibilità inserita dalla l. 176/2020 che al nuovo comma 2 d-ter) dell'art. 7, per il consumatore la limita all'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode - può essere ad un preliminare vaglio ritenuto positivo atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'O.C.C., non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

A tal fine si osserva che l'unico finanziamento volontariamente assunto dalla Pistocchi è quello relativo al mutuo ipotecario dell'importo di € 200.000 contratto nel gennaio 2010 per l'acquisto della prima casa, in solido con l'allora marito, cointestatario dell'immobile. Dopo la crisi coniugale e la separazione, le rate del mutuo sono rimaste insolute e la banca ha avviato una procedura espropriativa, pignorando l'immobile che nel 2017 è stato venduto all'asta ed il cui ricavato, al netto delle spese, è stato interamente assegnato al creditore ipotecario a riduzione del maggior credito. Peraltro, la banca, ritenendosi soddisfatta di tale ricavato ha passato a perdita il restante credito, divenuto chirografario, ed ha dichiarato espressamente di non vantare altre ragioni di credito nei confronti della Pistocchi.

Tutta l'esposizione debitoria indicata risulta riferita ai numerosi contenziosi legali intercorsi con



l'ex-marito e ai compensi dovuti al proprio difensore nonché alle spese di soccombenza verso il marito e il di lui difensore. Dal 2011 è infatti iniziato un lungo contenzioso con il marito che ha dapprima denunciato la moglie per abbandono del tetto coniugale, poi richiesto la separazione con addebito. Poco prima della pronuncia della sentenza di separazione, a fronte di un ricorso introdotto nel settembre 2013 dall'Andreucci per richiedere il rimborso alla Pistocchi della somma dallo stesso versata per il mutuo, la ricorrente, giovane ed inesperta su consiglio di una parente, si era rivolta ad un nuovo legale, avv. Carlo Zauli, il quale tuttavia aveva inasprito ed aumentato il contenzioso con l'ex marito con la proposizione di appello avverso la sentenza di separazione e successivo ricorso per cassazione e un'impugnazione straordinaria per revocazione, senza tuttavia un esito favorevole ma anzi ottenendo - a fronte dell'appello incidentale dell'ex-marito - la revoca dell'assegno di mantenimento e la condanna alle spese nei vari giudizi. L'atteggiamento aggressivo e la proposizione di domande risultate infondate hanno poi determinato anche in sede di giudizio di divorzio, definito con sentenza pubblicata a fine dicembre 2020, il rigetto delle stesse e la condanna al pagamento di ulteriori spese.

In tale contesto, dopo la vendita all'asta della casa in cui viveva con i genitori (acquistata da una cugina per consentire agli zii e alla stessa Pistocchi di continuare ad abitarvi con impegno dei genitori a riacquistarla versando la somma di € 500 mensili), avendo nel frattempo trovato un nuovo lavoro ed un nuovo compagno, la Pistocchi si è rivolta all'O.C.C. per cercare di trovare una soluzione alla propria situazione di sovraindebitamento.

In ordine alle ragioni dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, come emerge dalla stessa relazione del gestore dell'O.C.C., sono legate all'insufficienza del reddito. A seguito delle nozze con l'Andreucci, essendo quest'ultimo stato trasferito a Roma per lavoro, la Pistocchi lo aveva seguito lasciando il proprio lavoro e, dopo la separazione intervenuta ad appena un anno dal matrimonio, si è trovata priva di reddito ed è tornata a vivere con i genitori. Dopo alcuni lavori precari solo dal 2016 il reddito della Pistocchi è tornato ad essere superiore ai € 20.000



annui, arrivando nel 2020 a € 28.000, senza tuttavia consentirle di far fronte all'integrale pagamento dei debiti accumulatisi per il lungo contenzioso.

La relazione particolareggiata dell'O.C.C. dà conto, oltre che delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte, anche della valutazione sulla solvibilità della debitrice, la quale, dopo la brutta esperienza matrimoniale e il ritorno presso i genitori, si è attivata per trovare un lavoro stabile, confacente alle proprie possibilità, non ha subito protesti, non ha assunto nuovi debiti, derivando l'intera esposizione (al netto della posizione inerente il mutuo) dal lungo contenzioso giudiziale con l'ex marito, e si rivolta infine all'O.C.C. per tentare di trovare una soluzione alla propria situazione di sovraindebitamento.

La relazione particolareggiata del gestore dell'O.C.C. dott.ssa Alessandra Ortali attesta, sotto la sua responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati; indica i presumibili costi della procedura (€ 6.989,00 di cui € 3.797,00 per compenso OCC e gestore, € 2.350 per compenso del legale, € 450 per spese di procedura e € 392,00 per spese bancarie per la gestione del conto della procedura) e si esprime anche sulla fattibilità e convenienza della proposta di piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nello specifico, la proposta di piano formulata dalla Pistocchi prevede, oltre all'integrale pagamento delle spese in prededuzione come sopra indicate, il soddisfacimento nella misura del 42% dei creditori privilegiati avv. Zauli e avv. Gassani e nella misura del 10% del credito chirografario dell'ex-marito, attraverso la messa a disposizione dei creditori della somma mensile di € 625,00 per una durata di 4 anni dall'omologa.

Di seguito la rappresentazione numerica della proposta.



Creditore		IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA PAGARE	% SODDISFAZIONE
DR.SSA ORTALI ALESSANDRA	(prededuzione)	3.172,00	3.172,00	100%
OCC. ROMAGNA	(prededuzione)	650,00	650,00	100%
AVV. SARA GUERINI	(prededuzione)	2.350,00	2.350,00	100%
SPESE VIVE DI PROCEDURA	(prededuzione)	450,00	450,00	100%
SPESE apertura c/c	(prededuzione)	392,00	392,00	100%
TOTALE PRIVILEGIATI	(privilegio)	6.989,00	6.989,00	100%
Avv. Carlo Zauli		34.543,20	14.508,14	42%
Avv. Gian Ettore Grassani		16.088,80	6.757,30	42%
TOTALE PRIVILEGIATI		50.632,00	21.265,44	42%
Andreucci Fabrizio		18.701,03	1.870,10	10%
TOTALE CHIROGRAFARI		18.701,03	1.870,10	10%
TOTALE DEBITO		76.322,03	30.124,54	

L'importo volontariamente messo a disposizione dei creditori da parte della Pistocchi è superiore alla quota del quinto dello stipendio pignorabile (pari a ca. € 440) e non essendo la stessa proprietaria di altri beni, la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria è all'evidenza sussistente, considerata la durata di 4 anni di tale procedura.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura, riservando ogni ulteriore valutazione all'esito dell'udienza e di eventuali opposizioni e contestazioni dei creditori.



P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012;

dichiara aperta

la procedura di sovraindebitamento diretta all'omologa del piano del consumatore presentato in data 26/03/2021 da **PISTOCCHI ELEONORA** (c.f. PSTLNR83P60D458V), nata a Faenza il 20/09/1983 e residente in Forlì, Via Carpenella n. 7

FISSA

l'udienza davanti a sé per il giorno **09/06/2021 ore 12,30**

Visto l'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020, conv. con l. 27/2020, e le modifiche apportate dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

osservato che in considerazione delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del covid-19, le disposizioni indicate ai commi da 3 a 10 di tale articolo sono applicabili, ai sensi dell'art. 23, 1° co., d.l. 137/2020, conv. L. 176/2020, come modificato dall'art. 6 d.l. 44/2021, fino al 31/07/2021;

rilevato, in particolare, che ai sensi del comma 4 dell'art. 221, è prevista la possibilità per il giudice di disporre lo svolgimento in modalità solo cartolare delle udienze civili (tra le quali rientrano pacificamente anche quelle delle procedure di sovraindebitamento) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con decreto da comunicare almeno 30 giorni prima dell'udienza;

rilevato che in relazione agli adempimenti processuali previsti nella procedura in oggetto, può essere adottata la modalità di svolgimento dell'udienza in forma cartolare, non essendo necessaria la presenza in udienza della ricorrente, peraltro assistita dal legale, e rientrando il gestore dell'OCC tra i professionisti abilitati al deposito in telematico, mentre i creditori, ove intendano presentare memorie ed osservazioni, sono tenuti a costituirsi mediante un legale;

DISPONE

lo svolgimento dell'udienza sopra fissata in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai



sensi dell' art. 83, co. 7 lett. h) DL 18/2020, conv. l. 27/2020 e modificato dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

DISPONE

che a cura dell'O.C.C. la proposta di piano, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C., e il presente decreto siano comunicati, almeno 30 giorni prima, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

AVVERTE

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi all'O.C.C. e, suo tramite, al ricorrente.

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del decreto nel sito internet del Tribunale

Così deciso a Forlì il 10 aprile 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

